

Su questo articolo 19, ora 18, era iscritto a parlare l'onorevole Pugliese.

(L'onorevole Pugliese non è presente).

Ma siccome egli non è presente, si intende che rinuncia a parlare.

A questo articolo è stato presentato anche il seguente emendamento:

Al 1° comma si dica:

« Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti quando abbiano l'età di anni 21.

Guelpa, Maffei, Pellerano, Steluti-Scala, Vendemini, Salemi-Oddo, Brunicardi, Colajanni Napoleone, Pais, Manganaro. »

Sono presenti i proponenti di questo emendamento?

Colajanni Napoleone. Per parte mia lo ritiro.

(Gli altri proponenti non sono presenti).

Presidente. Allora si intende che questo emendamento è ritirato.

Pongo a partito l'articolo 19, ora 18.

(È approvato).

« Art. 19. Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto dei membri della rispettiva classe, coloro che si siano ritirati dall'esercizio dell'industria o dell'arte, purchè riuniscano le altre condizioni di capacità indicate nell'articolo precedente. »

(È approvato).

« Art. 20. I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati. »

(È approvato).

« Art. 21. Qualunque industriale ed operaio sottoposto alla giurisdizione del Collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

« Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale. »

(È approvato).

« *Della costituzione del Collegio.* — Art. 22. Il presidente e, dove esiste, il presidente supplente, prima di entrare in ufficio, prestano davanti al pretore della sede del Collegio il

giuramento secondo la formola stabilita pei funzionari dell'ordine giudiziario. »

(È approvato).

« Art. 23. Il presidente, e in caso di sua mancanza o impedimento, il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione, convoca gli eletti e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa *di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera*, dichiara costituito il Collegio.

« Dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice-presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali.

« Gli industriali scelgono poi a schede segrete, fra gli eletti della loro classe, la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la Giuria. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe.

« La costituzione degli uffici si farà almeno ogni sei mesi. »

A questo articolo l'onorevole Mecacci propone il seguente emendamento:

Sostituire alle parole: « e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la promessa di esercitare... » *le seguenti:* « e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi il giuramento di esercitare... »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Gli onorevoli membri della Commissione e gli onorevoli ministri, circa questo emendamento conoscono già le mie intenzioni, e conoscono pure le ragioni che stanno in sostegno di esso.

Io avrei desiderato che lo facessero proprio, ma poichè vedo che invece trova ostilità, lascio a loro la decisione, e non insisto altrimenti.

Presidente. Dunque lo ritira?

Mecacci. Sì.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 23 di cui fu già data lettura.

(È approvato e lo sono pure i seguenti senza discussione).

« Art. 24. Se alla votazione non abbia preso parte più della metà dei componenti di ciascuna classe o se nella elezione siano avvenute gravi irregolarità, il tribunale ci-